Procedura: 2012/2104(INI)

Testi presentati:	Discussioni:	Votazioni:	Testi approvati:
A8-0325/2014	PV 20/10/2014 - 3 CRE 20/10/2014 - 3	PV 21/10/2014 - 7.6 Votazioni nominali e con scrutinio elettronico	A8-0325/2014

Testi approvati

Martedì 21 ottobre 2014 - Strasburgo

Edizione definitiva

MESSA IN CONTEGNO DI MATERIALE DI DATI

Diritti dei cittadini

PE_TA(2014)0040 - A8-0325/2014

- Risoluzione
- Allegato

Risoluzione del Parlamento europeo del 21 ottobre 2014 recante raccomandazione alla Commissione sull'attuazione di un macroscopio dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali (2012/2104(INI))

Il Parlamento europeo,

- vista l'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- vista il protocollo dei trattati sull'adesione della Croazia (TUE), in particolare il considerando 5, quarto, il quinto e il settimo capoverso,
- visti, in particolare, l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 1, l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, e gli articoli 6, 7, 4 e 11 TUE,
- vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare l'articolo 51, l'articolo 52, paragrafo 1, e l'articolo 53 della stessa,
- visti l'articolo 6, paragrafo 3, e l'articolo 7 del TFUE, l'articolo 2 e l'articolo 4 (1 ter) nuovo del parlamento nazionale europeo e n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegati al TUE e al TFUE,
- vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la "Carta"),
- vista la Carta sociale europea del Consiglio d'Europa, in particolare l'articolo E,
- visti i criteri di Copenhagen e il processo di cui al punto 24 del documento di conclusioni del Consiglio europeo del 13 dicembre 2006 sul rafforzamento del processo di adesione,
- vista la comunicazione della Commissione del 19 ottobre 2010 dal titolo "Relazione sulla cittadinanza dell'Unione 2010 - Eliminare gli ostacoli che i cittadini dell'Unione incontrano nell'esercizio dei loro diritti" (COM(2010)603),
- vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 ottobre 2010 nella causa C-400/08, Commissione/Spagna,
- vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 2011, nella causa C-391/09, Malgozata Runevic-Vardyn e Lukasz Paweł Wardyn/Vilniaus miestas savivaldybės administracija,
- vista l'iniziativa dei commissari per la giustizia, per gli affari interni e per la cittadinanza dell'Unione del 27 gennaio 2012 per un'Unione della giustizia 2020,
- vista la comunicazione della Commissione del 14 marzo 2012 dal titolo "Un quadro dell'UE per garantire il rispetto della democrazia, dello stato di diritto e dei diritti fondamentali" (COM(2012)0169),
- vista la risoluzione dell'UE/Stati membri adottata durante la riunione del Consiglio del 12 marzo 2012 sulla promozione e la tutela dei diritti fondamentali nell'Unione europea,
- vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per gli affari costituzionali (A8-0325/2014),

A. considerando che l'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE) stabilisce che l'Unione si fonda sui valori della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali, comune a tutti gli Stati membri in un contesto in cui prevalgono società pluraliste, non discriminatorie, tollerante, giusta, solidale e nella quale sono in vigore la parità tra uomini e donne;

B. considerando che l'articolo 4 del TUE, e non ritiene di adottare un'Unione, che rispetta l'uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati nonché l'identità nazionale degli Stati membri, inerente alla loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compresa l'autonomia locale e regionale. Essa rispetta le funzioni essenziali dello Stato, in particolare l'integrità territoriale dello Stato, il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza nazionale. In particolare, l'identità nazionale e la sicurezza nazionale rientrano nella sola sfera di competenza di ogni Stato membro. Il principio di leale collaborazione, in base al quale l'Unione e gli Stati membri rispettano reciprocamente l'adempimento, da parte delle rispettive amministrazioni centrali, regionali e locali, dei rispettivi obblighi derivanti dalla legislazione dell'Unione, rientra nella sfera di competenza dell'Unione. Il principio di leale collaborazione esige che le autorità nazionali facciano tutto quanto in loro potere per assolvere i compiti che derivano dalla legislazione dell'Unione e si astengano dal compiere qualsiasi atto che possa mettere in pericolo il conseguimento degli obiettivi dell'Unione;

C. considerando che il rispetto e la tutela dei diritti e delle libertà degli Stati membri rientrano in tutti i casi esercitati nel quadro e nella focalizzazione del macroscopio dell'UE, e quindi dovrebbero essere rispettati e garantiti in ogni caso;

D. considerando che l'Unione è tenuta a una serie comune di valori in principi fondati, che la definizione di tali valori e principi, che partecipano alla democrazia di prossimità e alla dimensione di essere radicati, rappresenta un processo permanente e che, nel quadro di tale processo, le istituzioni dell'Unione, le autorità nazionali, regionali e locali, le parti sociali e la società civile sono chiamate a partecipare, ognuna secondo le proprie competenze e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, al fine di garantire il rispetto dei valori comuni dell'Unione e la loro promozione, nonché la loro attuazione e il loro rispetto da parte degli Stati membri, in quanto tali e nei loro rapporti reciproci, in conformità con i principi democratici e la vita democratica dell'Unione;

E. considerando che l'obiettivo e l'intento della Commissione nel quadro del macroscopio dell'UE, consistono nel consentire un ambiente positivo, grazie al rispettare la tutela dei valori fondanti, in quanto anche un ambiente favorevole agli investimenti e alla crescita economica, nonché un ambiente favorevole alla coesione sociale, al rispetto della diversità e alla lotta contro la discriminazione e l'esclusione sociale;

F. considerando che conformemente, in particolare, al protocollo (n.2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al TUE e al TFUE, il considerando n. 5 della Carta dei considerando 2012/2084(INI) e alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, l'Unione agisce solo se e nella misura in cui gli obiettivi dei trattati non possono essere conseguiti dagli Stati membri e l'UE, e, secondo il 27 dicembre 2012 (sentenza nella causa C-12/11), l'UE, in ragione della sua natura, sarà in grado di adottare più misure nel quadro del macroscopio dell'UE, e non ritiene di adottare un'Unione, che non può essere giustificata dagli obiettivi perseguiti dagli Stati membri e che, per la sua dimensione e i suoi effetti, può essere meglio conseguito a livello dell'Unione;

G. considerando che il modo in cui lo Stato di diritto è stato negli Stati membri trattato in tutti esercizio nel garantire la fiducia reciproca fra Stati membri e i rispettivi sistemi giudiziari e che il pertanto di stima importanza istituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, nonché di fiducia reciproca, che è stata rafforzata dal trattato di Lisbona;

H. considerando che l'Unione è tenuta a una serie comune di valori in principi fondati, che la definizione di tali valori e principi, che partecipano alla democrazia di prossimità e alla dimensione di essere radicati, rappresenta un processo permanente e che, nel quadro di tale processo, le istituzioni dell'Unione, le autorità nazionali, regionali e locali, le parti sociali e la società civile sono chiamate a partecipare, ognuna secondo le proprie competenze e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, al fine di garantire il rispetto dei valori comuni dell'Unione e la loro promozione, nonché la loro attuazione e il loro rispetto da parte degli Stati membri, in quanto tali e nei loro rapporti reciproci, in conformità con i principi democratici e la vita democratica dell'Unione;

I. considerando che l'obiettivo e l'intento della Commissione nel quadro del macroscopio dell'UE, consistono nel consentire un ambiente positivo, grazie al rispettare la tutela dei valori fondanti, in quanto anche un ambiente favorevole agli investimenti e alla crescita economica, nonché un ambiente favorevole alla coesione sociale, al rispetto della diversità e alla lotta contro la discriminazione e l'esclusione sociale;

J. considerando che conformemente, in particolare, al protocollo (n.2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al TUE e al TFUE, il considerando n. 5 della Carta dei considerando 2012/2084(INI) e alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, l'Unione agisce solo se e nella misura in cui gli obiettivi dei trattati non possono essere conseguiti dagli Stati membri e l'UE, e, secondo il 27 dicembre 2012 (sentenza nella causa C-12/11), l'UE, in ragione della sua natura, sarà in grado di adottare più misure nel quadro del macroscopio dell'UE, e non ritiene di adottare un'Unione, che non può essere giustificata dagli obiettivi perseguiti dagli Stati membri e che, per la sua dimensione e i suoi effetti, può essere meglio conseguito a livello dell'Unione;

K. considerando che il modo in cui lo Stato di diritto è stato negli Stati membri trattato in tutti esercizio nel garantire la fiducia reciproca fra Stati membri e i rispettivi sistemi giudiziari e che il pertanto di stima importanza istituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, nonché di fiducia reciproca, che è stata rafforzata dal trattato di Lisbona;

L. considerando che l'Unione è tenuta a una serie comune di valori in principi fondati, che la definizione di tali valori e principi, che partecipano alla democrazia di prossimità e alla dimensione di essere radicati, rappresenta un processo permanente e che, nel quadro di tale processo, le istituzioni dell'Unione, le autorità nazionali, regionali e locali, le parti sociali e la società civile sono chiamate a partecipare, ognuna secondo le proprie competenze e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, al fine di garantire il rispetto dei valori comuni dell'Unione e la loro promozione, nonché la loro attuazione e il loro rispetto da parte degli Stati membri, in quanto tali e nei loro rapporti reciproci, in conformità con i principi democratici e la vita democratica dell'Unione;

M. considerando che l'obiettivo e l'intento della Commissione nel quadro del macroscopio dell'UE, consistono nel consentire un ambiente positivo, grazie al rispettare la tutela dei valori fondanti, in quanto anche un ambiente favorevole agli investimenti e alla crescita economica, nonché un ambiente favorevole alla coesione sociale, al rispetto della diversità e alla lotta contro la discriminazione e l'esclusione sociale;

N. considerando che conformemente, in particolare, al protocollo (n.2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al TUE e al TFUE, il considerando n. 5 della Carta dei considerando 2012/2084(INI) e alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, l'Unione agisce solo se e nella misura in cui gli obiettivi dei trattati non possono essere conseguiti dagli Stati membri e l'UE, e, secondo il 27 dicembre 2012 (sentenza nella causa C-12/11), l'UE, in ragione della sua natura, sarà in grado di adottare più misure nel quadro del macroscopio dell'UE, e non ritiene di adottare un'Unione, che non può essere giustificata dagli obiettivi perseguiti dagli Stati membri e che, per la sua dimensione e i suoi effetti, può essere meglio conseguito a livello dell'Unione;

O. considerando che il modo in cui lo Stato di diritto è stato negli Stati membri trattato in tutti esercizio nel garantire la fiducia reciproca fra Stati membri e i rispettivi sistemi giudiziari e che il pertanto di stima importanza istituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, nonché di fiducia reciproca, che è stata rafforzata dal trattato di Lisbona;

P. considerando che l'Unione è tenuta a una serie comune di valori in principi fondati, che la definizione di tali valori e principi, che partecipano alla democrazia di prossimità e alla dimensione di essere radicati, rappresenta un processo permanente e che, nel quadro di tale processo, le istituzioni dell'Unione, le autorità nazionali, regionali e locali, le parti sociali e la società civile sono chiamate a partecipare, ognuna secondo le proprie competenze e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, al fine di garantire il rispetto dei valori comuni dell'Unione e la loro promozione, nonché la loro attuazione e il loro rispetto da parte degli Stati membri, in quanto tali e nei loro rapporti reciproci, in conformità con i principi democratici e la vita democratica dell'Unione;

Q. considerando che l'obiettivo e l'intento della Commissione nel quadro del macroscopio dell'UE, consistono nel consentire un ambiente positivo, grazie al rispettare la tutela dei valori fondanti, in quanto anche un ambiente favorevole agli investimenti e alla crescita economica, nonché un ambiente favorevole alla coesione sociale, al rispetto della diversità e alla lotta contro la discriminazione e l'esclusione sociale;

R. considerando che conformemente, in particolare, al protocollo (n.2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al TUE e al TFUE, il considerando n. 5 della Carta dei considerando 2012/2084(INI) e alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, l'Unione agisce solo se e nella misura in cui gli obiettivi dei trattati non possono essere conseguiti dagli Stati membri e l'UE, e, secondo il 27 dicembre 2012 (sentenza nella causa C-12/11), l'UE, in ragione della sua natura, sarà in grado di adottare più misure nel quadro del macroscopio dell'UE, e non ritiene di adottare un'Unione, che non può essere giustificata dagli obiettivi perseguiti dagli Stati membri e che, per la sua dimensione e i suoi effetti, può essere meglio conseguito a livello dell'Unione;

S. considerando che il modo in cui lo Stato di diritto è stato negli Stati membri trattato in tutti esercizio nel garantire la fiducia reciproca fra Stati membri e i rispettivi sistemi giudiziari e che il pertanto di stima importanza istituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, nonché di fiducia reciproca, che è stata rafforzata dal trattato di Lisbona;

T. considerando che l'Unione è tenuta a una serie comune di valori in principi fondati, che la definizione di tali valori e principi, che partecipano alla democrazia di prossimità e alla dimensione di essere radicati, rappresenta un processo permanente e che, nel quadro di tale processo, le istituzioni dell'Unione, le autorità nazionali, regionali e locali, le parti sociali e la società civile sono chiamate a partecipare, ognuna secondo le proprie competenze e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, al fine di garantire il rispetto dei valori comuni dell'Unione e la loro promozione, nonché la loro attuazione e il loro rispetto da parte degli Stati membri, in quanto tali e nei loro rapporti reciproci, in conformità con i principi democratici e la vita democratica dell'Unione;

U. considerando che l'obiettivo e l'intento della Commissione nel quadro del macroscopio dell'UE, consistono nel consentire un ambiente positivo, grazie al rispettare la tutela dei valori fondanti, in quanto anche un ambiente favorevole agli investimenti e alla crescita economica, nonché un ambiente favorevole alla coesione sociale, al rispetto della diversità e alla lotta contro la discriminazione e l'esclusione sociale;

V. considerando che conformemente, in particolare, al protocollo (n.2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al TUE e al TFUE, il considerando n. 5 della Carta dei considerando 2012/2084(INI) e alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, l'Unione agisce solo se e nella misura in cui gli obiettivi dei trattati non possono essere conseguiti dagli Stati membri e l'UE, e, secondo il 27 dicembre 2012 (sentenza nella causa C-12/11), l'UE, in ragione della sua natura, sarà in grado di adottare più misure nel quadro del macroscopio dell'UE, e non ritiene di adottare un'Unione, che non può essere giustificata dagli obiettivi perseguiti dagli Stati membri e che, per la sua dimensione e i suoi effetti, può essere meglio conseguito a livello dell'Unione;

W. considerando che il modo in cui lo Stato di diritto è stato negli Stati membri trattato in tutti esercizio nel garantire la fiducia reciproca fra Stati membri e i rispettivi sistemi giudiziari e che il pertanto di stima importanza istituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, nonché di fiducia reciproca, che è stata rafforzata dal trattato di Lisbona;

X. considerando che l'Unione è tenuta a una serie comune di valori in principi fondati, che la definizione di tali valori e principi, che partecipano alla democrazia di prossimità e alla dimensione di essere radicati, rappresenta un processo permanente e che, nel quadro di tale processo, le istituzioni dell'Unione, le autorità nazionali, regionali e locali, le parti sociali e la società civile sono chiamate a partecipare, ognuna secondo le proprie competenze e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, al fine di garantire il rispetto dei valori comuni dell'Unione e la loro promozione, nonché la loro attuazione e il loro rispetto da parte degli Stati membri, in quanto tali e nei loro rapporti reciproci, in conformità con i principi democratici e la vita democratica dell'Unione;

Y. considerando che l'obiettivo e l'intento della Commissione nel quadro del macroscopio dell'UE, consistono nel consentire un ambiente positivo, grazie al rispettare la tutela dei valori fondanti, in quanto anche un ambiente favorevole agli investimenti e alla crescita economica, nonché un ambiente favorevole alla coesione sociale, al rispetto della diversità e alla lotta contro la discriminazione e l'esclusione sociale;

Z. considerando che conformemente, in particolare, al protocollo (n.2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al TUE e al TFUE, il considerando n. 5 della Carta dei considerando 2012/2084(INI) e alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, l'Unione agisce solo se e nella misura in cui gli obiettivi dei trattati non possono essere conseguiti dagli Stati membri e l'UE, e, secondo il 27 dicembre 2012 (sentenza nella causa C-12/11), l'UE, in ragione della sua natura, sarà in grado di adottare più misure nel quadro del macroscopio dell'UE, e non ritiene di adottare un'Unione, che non può essere giustificata dagli obiettivi perseguiti dagli Stati membri e che, per la sua dimensione e i suoi effetti, può essere meglio conseguito a livello dell'Unione;

AA. considerando che il modo in cui lo Stato di diritto è stato negli Stati membri trattato in tutti esercizio nel garantire la fiducia reciproca fra Stati membri e i rispettivi sistemi giudiziari e che il pertanto di stima importanza istituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, nonché di fiducia reciproca, che è stata rafforzata dal trattato di Lisbona;

AB. considerando che l'Unione è tenuta a una serie comune di valori in principi fondati, che la definizione di tali valori e principi, che partecipano alla democrazia di prossimità e alla dimensione di essere radicati, rappresenta un processo permanente e che, nel quadro di tale processo, le istituzioni dell'Unione, le autorità nazionali, regionali e locali, le parti sociali e la società civile sono chiamate a partecipare, ognuna secondo le proprie competenze e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, al fine di garantire il rispetto dei valori comuni dell'Unione e la loro promozione, nonché la loro attuazione e il loro rispetto da parte degli Stati membri, in quanto tali e nei loro rapporti reciproci, in conformità con i principi democratici e la vita democratica dell'Unione;

AC. considerando che l'obiettivo e l'intento della Commissione nel quadro del macroscopio dell'UE, consistono nel consentire un ambiente positivo, grazie al rispettare la tutela dei valori fondanti, in quanto anche un ambiente favorevole agli investimenti e alla crescita economica, nonché un ambiente favorevole alla coesione sociale, al rispetto della diversità e alla lotta contro la discriminazione e l'esclusione sociale;

AD. considerando che conformemente, in particolare, al protocollo (n.2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al TUE e al TFUE, il considerando n. 5 della Carta dei considerando 2012/2084(INI) e alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, l'Unione agisce solo se e nella misura in cui gli obiettivi dei trattati non possono essere conseguiti dagli Stati membri e l'UE, e, secondo il 27 dicembre 2012 (sentenza nella causa C-12/11), l'UE, in ragione della sua natura, sarà in grado di adottare più misure nel quadro del macroscopio dell'UE, e non ritiene di adottare un'Unione, che non può essere giustificata dagli obiettivi perseguiti dagli Stati membri e che, per la sua dimensione e i suoi effetti, può essere meglio conseguito a livello dell'Unione;

AE. considerando che il modo in cui lo Stato di diritto è stato negli Stati membri trattato in tutti esercizio nel garantire la fiducia reciproca fra Stati membri e i rispettivi sistemi giudiziari e che il pertanto di stima importanza istituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, nonché di fiducia reciproca, che è stata rafforzata dal trattato di Lisbona;

AF. considerando che l'Unione è tenuta a una serie comune di valori in principi fondati, che la definizione di tali valori e principi, che partecipano alla democrazia di prossimità e alla dimensione di essere radicati, rappresenta un processo permanente e che, nel quadro di tale processo, le istituzioni dell'Unione, le autorità nazionali, regionali e locali, le parti sociali e la società civile sono chiamate a partecipare, ognuna secondo le proprie competenze e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, al fine di garantire il rispetto dei valori comuni dell'Unione e la loro promozione, nonché la loro attuazione e il loro rispetto da parte degli Stati membri, in quanto tali e nei loro rapporti reciproci, in conformità con i principi democratici e la vita democratica dell'Unione;

AG. considerando che l'obiettivo e l'intento della Commissione nel quadro del macroscopio dell'UE, consistono nel consentire un ambiente positivo, grazie al rispettare la tutela dei valori fondanti, in quanto anche un ambiente favorevole agli investimenti e alla crescita economica, nonché un ambiente favorevole alla coesione sociale, al rispetto della diversità e alla lotta contro la discriminazione e l'esclusione sociale;

AH. considerando che conformemente, in particolare, al protocollo (n.2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al TUE e al TFUE, il considerando n. 5 della Carta dei considerando 2012/2084(INI) e alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, l'Unione agisce solo se e nella misura in cui gli obiettivi dei trattati non possono essere conseguiti dagli Stati membri e l'UE, e, secondo il 27 dicembre 2012 (sentenza nella causa C-12/11), l'UE, in ragione della sua natura, sarà in grado di adottare più misure nel quadro del macroscopio dell'UE, e non ritiene di adottare un'Unione, che non può essere giustificata dagli obiettivi perseguiti dagli Stati membri e che, per la sua dimensione e i suoi effetti, può essere meglio conseguito a livello dell'Unione;

AI. considerando che il modo in cui lo Stato di diritto è stato negli Stati membri trattato in tutti esercizio nel garantire la fiducia reciproca fra Stati membri e i rispettivi sistemi giudiziari e che il pertanto di stima importanza istituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, nonché di fiducia reciproca, che è stata rafforzata dal trattato di Lisbona;

AJ. considerando che l'Unione è tenuta a una serie comune di valori in principi fondati, che la definizione di tali valori e principi, che partecipano alla democrazia di prossimità e alla dimensione di essere radicati, rappresenta un processo permanente e che, nel quadro di tale processo, le istituzioni dell'Unione, le autorità nazionali, regionali e locali, le parti sociali e la società civile sono chiamate a partecipare, ognuna secondo le proprie competenze e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, al fine di garantire il rispetto dei valori comuni dell'Unione e la loro promozione, nonché la loro attuazione e il loro rispetto da parte degli Stati membri, in quanto tali e nei loro rapporti reciproci, in conformità con i principi democratici e la vita democratica dell'Unione;

AK. considerando che l'obiettivo e l'intento della Commissione nel quadro del macroscopio dell'UE, consistono nel consentire un ambiente positivo, grazie al rispettare la tutela dei valori fondanti, in quanto anche un ambiente favorevole agli investimenti e alla crescita economica, nonché un ambiente favorevole alla coesione sociale, al rispetto della diversità e alla lotta contro la discriminazione e l'esclusione sociale;

AL. considerando che conformemente, in particolare, al protocollo (n.2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al TUE e al TFUE, il considerando n. 5 della Carta dei considerando 2012/2084(INI) e alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, l'Unione agisce solo se e nella misura in cui gli obiettivi dei trattati non possono essere conseguiti dagli Stati membri e l'UE, e, secondo il 27 dicembre 2012 (sentenza nella causa C-12/11), l'UE, in ragione della sua natura, sarà in grado di adottare più misure nel quadro del macroscopio dell'UE, e non ritiene di adottare un'Unione, che non può essere giustificata dagli obiettivi perseguiti dagli Stati membri e che, per la sua dimensione e i suoi effetti, può essere meglio conseguito a livello dell'Unione;

AM. considerando che il modo in cui lo Stato di diritto è stato negli Stati membri trattato in tutti esercizio nel garantire la fiducia reciproca fra Stati membri e i rispettivi sistemi giudiziari e che il pertanto di stima importanza istituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, nonché di fiducia reciproca, che è stata rafforzata dal trattato di Lisbona;

AN. considerando che l'Unione è tenuta a una serie comune di valori in principi fondati, che la definizione di tali valori e principi, che partecipano alla democrazia di prossimità e alla dimensione di essere radicati, rappresenta un processo permanente e che, nel quadro di tale processo, le istituzioni dell'Unione, le autorità nazionali, regionali e locali, le parti sociali e la società civile sono chiamate a partecipare, ognuna secondo le proprie competenze e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, al fine di garantire il rispetto dei valori comuni dell'Unione e la loro promozione, nonché la loro attuazione e il loro rispetto da parte degli Stati membri, in quanto tali e nei loro rapporti reciproci, in conformità con i principi democratici e la vita democratica dell'Unione;

AO. considerando che l'obiettivo e l'intento della Commissione nel quadro del macroscopio dell'UE, consistono nel consentire un ambiente positivo, grazie al rispettare la tutela dei valori fondanti, in quanto anche un ambiente favorevole agli investimenti e alla crescita economica, nonché un ambiente favorevole alla coesione sociale, al rispetto della diversità e alla lotta contro la discriminazione e l'esclusione sociale;

AP. considerando che conformemente, in particolare, al protocollo (n.2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al TUE e al TFUE, il considerando n. 5 della Carta dei considerando 2012/2084(INI) e alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, l'Unione agisce solo se e nella misura in cui gli obiettivi dei trattati non possono essere conseguiti dagli Stati membri e l'UE, e, secondo il 27 dicembre 2012 (sentenza nella causa C-12/11), l'UE, in ragione della sua natura, sarà in grado di adottare più misure nel quadro del macroscopio dell'UE, e non ritiene di adottare un'Unione, che non può essere giustificata dagli obiettivi perseguiti dagli Stati membri e che, per la sua dimensione e i suoi effetti, può essere meglio conseguito a livello dell'Unione;

AQ. considerando che il modo in cui lo Stato di diritto è stato negli Stati membri trattato in tutti esercizio nel garantire la fiducia reciproca fra Stati membri e i rispettivi sistemi giudiziari e che il pertanto di stima importanza istituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, nonché di fiducia reciproca, che è stata rafforzata dal trattato di Lisbona;

AR. considerando che l'Unione è tenuta a una serie comune di valori in principi fondati, che la definizione di tali valori e principi, che partecipano alla democrazia di prossimità e alla dimensione di essere radicati, rappresenta un processo permanente e che, nel quadro di tale processo, le istituzioni dell'Unione, le autorità nazionali, regionali e locali, le parti sociali e la società civile sono chiamate a partecipare, ognuna secondo le proprie competenze e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, al fine di garantire il rispetto dei valori comuni dell'Unione e la loro promozione, nonché la loro attuazione e il loro rispetto da parte degli Stati membri, in quanto tali e nei loro rapporti reciproci, in conformità con i principi democratici e la vita democratica dell'Unione;

AS. considerando che l'obiettivo e l'intento della Commissione nel quadro del macroscopio dell'UE, consistono nel consentire un ambiente positivo, grazie al rispettare la tutela dei valori fondanti, in quanto anche un ambiente favorevole agli investimenti e alla crescita economica, nonché un ambiente favorevole alla coesione sociale, al rispetto della diversità e alla lotta contro la discriminazione e l'esclusione sociale;

AT. considerando che conformemente, in particolare, al protocollo (n.2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al TUE e al TFUE, il considerando n. 5 della Carta dei considerando 2012/2084(INI) e alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, l'Unione agisce solo se e nella misura in cui gli obiettivi dei trattati non possono essere conseguiti dagli Stati membri e l'UE, e, secondo il 27 dicembre 2012 (sentenza nella causa C-12/11), l'UE, in ragione della sua natura, sarà in grado di adottare più misure nel quadro del macroscopio dell'UE, e non ritiene di adottare un'Unione, che non può essere giustificata dagli obiettivi perseguiti dagli Stati membri e che, per la sua dimensione e i suoi effetti, può essere meglio conseguito a livello dell'Unione;

AU. considerando che il modo in cui lo Stato di diritto è stato negli Stati membri trattato in tutti esercizio nel garantire la fiducia reciproca fra Stati membri e i rispettivi sistemi giudiziari e che il pertanto di stima importanza istituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, nonché di fiducia reciproca, che è stata rafforzata dal trattato di Lisbona;

AV. considerando che l'Unione è tenuta a una serie comune di valori in principi fondati, che la definizione di tali valori e principi, che partecipano alla democrazia di prossimità e alla dimensione di essere radicati, rappresenta un processo permanente e che, nel quadro di tale processo, le istituzioni dell'Unione, le autorità nazionali, regionali e locali, le parti sociali e la società civile sono chiamate a partecipare, ognuna secondo le proprie competenze e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, al fine di garantire il rispetto dei valori comuni dell'Unione e la loro promozione, nonché la loro attuazione e il loro rispetto da parte degli Stati membri, in quanto tali e nei loro rapporti reciproci, in conformità con i principi democratici e la vita democratica dell'Unione;

AW. considerando che l'obiettivo e l'intento della Commissione nel quadro del macroscopio dell'UE, consistono nel consentire un ambiente positivo, grazie al rispettare la tutela dei valori fondanti, in quanto anche un ambiente favorevole agli investimenti e alla crescita economica, nonché un ambiente favorevole alla coesione sociale, al rispetto della diversità e alla lotta contro la discriminazione e l'esclusione sociale;

AX. considerando che conformemente, in particolare, al protocollo (n.2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al TUE e al TFUE, il considerando n. 5 della Carta dei considerando 2012/2084(INI) e alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, l'Unione agisce solo se e nella misura in cui gli obiettivi dei trattati non possono essere conseguiti dagli Stati membri e l'UE, e, secondo il 27 dicembre 2012 (sentenza nella causa C-12/11), l'UE, in ragione della sua natura, sarà in grado di adottare più misure nel quadro del macroscopio dell'UE, e non ritiene di adottare un'Unione, che non può essere giustificata dagli obiettivi perseguiti dagli Stati membri e che, per la sua dimensione e i suoi effetti, può essere meglio conseguito a livello dell'Unione;

AY. considerando che il modo in cui lo Stato di diritto è stato negli Stati membri trattato in tutti esercizio nel garantire la fiducia reciproca fra Stati membri e i rispettivi sistemi giudiziari e che il pertanto di stima importanza istituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, nonché di fiducia reciproca, che è stata rafforzata dal trattato di Lisbona;

AZ. considerando che l'Unione è tenuta a una serie comune di valori in principi fondati, che la definizione di tali valori e principi, che partecipano alla democrazia di prossimità e alla dimensione di essere radicati, rappresenta un processo permanente e che, nel quadro di tale processo, le istituzioni dell'Unione, le autorità nazionali, regionali e locali, le parti sociali e la società civile sono chiamate a partecipare, ognuna secondo le proprie competenze e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, al fine di garantire il rispetto dei valori comuni dell'Unione e la loro promozione, nonché la loro attuazione e il loro rispetto da parte degli Stati membri, in quanto tali e nei loro rapporti reciproci, in conformità con i principi democratici e la vita democratica dell'Unione;

BA. considerando che l'obiettivo e l'intento della Commissione nel quadro del macroscopio dell'UE, consistono nel consentire un ambiente positivo, grazie al rispettare la tutela dei valori fondanti, in quanto anche un ambiente favorevole agli investimenti e alla crescita economica, nonché un ambiente favorevole alla coesione sociale, al rispetto della diversità e alla lotta contro la discriminazione e l'esclusione sociale;

BB. considerando che conformemente, in particolare, al protocollo (n.2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al TUE e al TFUE, il considerando n. 5 della Carta dei considerando 2012/2084(INI) e alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, l'Unione agisce solo se e nella misura in cui gli obiettivi dei trattati non possono essere conseguiti dagli Stati membri e l'UE, e, secondo il 27 dicembre 2012 (sentenza nella causa C-12/11), l'UE, in ragione della sua natura, sarà in grado di adottare più misure nel quadro del macroscopio dell'UE, e non ritiene di adottare un'Unione, che non può essere giustificata dagli obiettivi perseguiti dagli Stati membri e che, per la sua dimensione e i suoi effetti, può essere meglio conseguito a livello dell'Unione;

BC. considerando che il modo in cui lo Stato di diritto è stato negli Stati membri trattato in tutti esercizio nel garantire la fiducia reciproca fra Stati membri e i rispettivi sistemi giudiziari e che il pertanto di stima importanza istituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, nonché di fiducia reciproca, che è stata rafforzata dal trattato di Lisbona;

BD. considerando che l'Unione è tenuta a una serie comune di valori in principi fondati, che la definizione di tali valori e principi, che partecipano alla democrazia di prossimità e alla dimensione di essere radicati, rappresenta un processo permanente e che, nel quadro di tale processo, le istituzioni dell'Unione, le autorità nazionali, regionali e locali, le parti sociali e la società civile sono chiamate a partecipare, ognuna secondo le proprie competenze e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, al fine di garantire il rispetto dei valori comuni dell'Unione e la loro promozione, nonché la loro attuazione e il loro rispetto da parte degli Stati membri, in quanto tali e nei loro rapporti reciproci, in conformità con i principi democratici e la vita democratica dell'Unione;

BE. considerando che l'obiettivo e l'intento della Commissione nel quadro del macroscopio dell'UE, consistono nel consentire un ambiente positivo, grazie al rispettare la tutela dei valori fondanti, in quanto anche un ambiente favorevole agli investimenti e alla crescita economica, nonché un ambiente favorevole alla coesione sociale, al rispetto della diversità e alla lotta contro la discriminazione e l'esclusione sociale;

BF. considerando che conformemente, in particolare, al protocollo (n.2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al TUE e al TFUE, il considerando n. 5 della Carta dei considerando 2012/2084(INI) e alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, l'Unione agisce solo se e nella misura in cui gli obiettivi dei trattati non possono essere conseguiti dagli Stati membri e l'UE, e, secondo il 27 dicembre 2012 (sentenza nella causa C-12/11), l'UE, in ragione della sua natura, sarà in grado di adottare più misure nel quadro del macroscopio dell'UE, e non ritiene di adottare un'Unione, che non può essere giustificata dagli obiettivi perseguiti dagli Stati membri e che, per la sua dimensione e i suoi effetti, può essere meglio conseguito a livello dell'Unione;

BG. considerando che il modo in cui lo Stato di diritto è stato negli Stati membri trattato in tutti esercizio nel garantire la fiducia reciproca fra Stati membri e i rispettivi sistemi giudiziari e che il pertanto di stima importanza istituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, nonché di fiducia reciproca, che è stata rafforzata dal trattato di Lisbona;

BH. considerando che l'Unione è tenuta a una serie comune di valori in principi fondati, che la definizione di tali valori e principi, che partecipano alla democrazia di prossimità e alla dimensione di essere radicati, rappresenta un processo permanente e che, nel quadro di tale processo, le istituzioni dell'Unione, le autorità nazionali, regionali e locali, le parti sociali e la società civile sono chiamate a partecipare, ognuna secondo le proprie competenze e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, al fine di garantire il rispetto dei valori comuni dell'Unione e la loro promozione, nonché la loro attuazione e il loro rispetto da parte degli Stati membri, in quanto tali